

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA Centro Territoriale per la Formazione e l'Istruzione degli Adulti



Tropea 22.09.2021

AI DSGA

Ai collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo "Don Francesco Mottola"

Alla RSU

Oggetto: benefici ex art. 7 – disposizioni ai collaboratori scolastici

Il Dirigente scolastico

VISTO l'art. 7 del CCNL biennio economico 2004/2005;

VISTO l'art. 50 del CCNL 2006/2009;

VISTO l'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008;

VISTO l'art. 2 c. 9-bis della L. 241/1990;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO l'art. 16 del Contratto collettivo integrativo d'Istituto che mette in capo al dirigente l'individuazione dei collaboratori scolastici assegnati all'assistenza alla disabilità;

VISTO l'art. 44 del Contratto collettivo integrativo d'Istituto che tematizza l'assistenza alla disabilità negli incarichi specifici;

SENTITA la RSU;

VISTO il DVR;

SENTITI i GLH;

ESAMINATO lo storico del Piano delle attività del personale ATA (anno 2020);

Nelle more che lo scrivente adotti il mansionario personalizzato di ciascun CS, in fase di allestimento da parte del DSGA;

DISPONE CHE

in via provvisoria, fino a diversa determinazione dello scrivente frutto delle relazioni sindacali d'Istituto, <u>tutti i</u> collaboratori scolastici che beneficiano degli effetti dell'articolo 7 provvedano a:

- assistenza alla persona nei confronti degli alunni diversamente abili, cura della loro igiene personale e nell'uso dei servizi igienici (ivi compresa la verifica nel plesso della presenza delle forniture finalizzate alle sanificazioni antiCovid19)

Le S.S.L.L. sono tenute a presentare una relazione nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell'assolvimento delle funzioni, da consegnare al DSGA.

Il Direttore SGA, qualora rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all'incarico, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'interessato e ad informare il Dirigente scolastico; è tenuto, altresì, a vigilare sull'effettivo svolgimento dell'incarico assegnato.

Per l'assolvimento del predetto incarico alle SSLL è riconosciuto il compenso annuo, determinato nella misura di cui all'art. 2 della succitata sequenza contrattuale, corrisposto in tredici mensilità dalla RTS competente. Tali prestazioni sono dunque dovute: in caso di rifiuto a fornirle il dirigente dovrà attivarsi presso la competente RTS per operare le relative trattenute.

Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Fiumara (art. 3 c. 2 DLGS 39/93)